

- (5) È opportuno che il comitato specializzato per la pesca istituisca, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca che operi sotto la sua supervisione. Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe stabilire il proprio regolamento interno e riferire regolarmente al comitato specializzato per la pesca in merito alle proprie attività.
- (6) Il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbe fungere da forum per lo scambio di informazioni, le discussioni tecniche e la consultazione reciproca. Fatta eccezione per l'adozione del suo regolamento interno, non è previsto che il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca adotti atti o misure aventi effetti giuridici. Poiché non si può escludere che, nello svolgimento dei compiti assegnatigli dal comitato specializzato per la pesca, il gruppo di lavoro sulle questioni della pesca prepari o eccezionalmente adotti atti aventi effetti giuridici, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in relazione a tali casi.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede comitato specializzato per la pesca per quanto riguarda la costituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca, come pure le posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca con riguardo all'adozione del suo regolamento interno e di altri atti aventi effetti giuridici e agli elementi specifici di tali posizioni dovrebbero essere stabiliti dal Consiglio conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, della decisione (UE) 2021/689 e della presente decisione.
- (8) Le riunioni del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca dovrebbero essere preparate in cooperazione e con il coinvolgimento stretti del Consiglio e dei suoi organi preparatori.
- (9) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato specializzato per la pesca in merito alla istituzione di un gruppo di lavoro sulle questioni della pesca figura nell'allegato I della presente decisione.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca in merito all'adozione del regolamento interno del gruppo di lavoro sulle questioni della pesca e alla sua definizione figura nell'allegato II della presente decisione.
3. La posizione dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni della pesca quando tale gruppo è chiamato a preparare o adottare atti aventi effetti giuridici dev'essere ulteriormente definita nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è valutata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
Z. POČIVALŠEK

